



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 24 del 27 Febbraio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

ANAGRAFE FEDERALE - AGGIORNAMENTO DATI DI CONTATTO

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che è stata resa disponibile dai Sistemi Informativi della F.I.G.C. una nuova funzione che, attraverso il Portale Anagrafe Federale, permette alle Società di effettuare aggiornamento/correzione ai dati di contatto dei dirigenti, e specificatamente:

- Mail
- Cellulare

Per ogni modifica effettuata, il sistema traccia l'utente del sistema ANAGRAFE FEDERALE che l'ha effettuata (e.g. Legale Rappresentante o persona da questi autorizzata). A tal fine, si allega il manuale utente ricevuto dalla F.I.G.C. e relativo alla funzione descritta.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara SANTANGELO DACRI = SPORTING LA MUCONE del 02.03.2025

La gara a margine, verrà disputata sul campo COMUNALE "P.CASTROVILLARI" di Acri.



3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	SAN MICHELE DONNICI	R	01/03/2025 18:00	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CITTA DI APRIGLIANO	MAC 3	R	01/03/2025 15:00	350 COMUNALE COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
KOMUNICANDO IKST	NUOVA GRISOLIA CALCIO	R	01/03/2025 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
ROGLIANO 1948	LONGOBARDI CALCIO	R	01/03/2025 15:00	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA
BELVEDERE CALCIO	CONFLENTI	R	02/03/2025 15:00	44 COMUNALE "O.SCARCELLO"	BELVEDERE MARITTIMO	RIONE S. ANTONIO ABATE
FIUMEFREDDO CALCIO 1987	CEEP VILLAGGIO EUROPA	R	02/03/2025 15:00	388 COMUNALE "FABIANO"	FIUMEFREDDO BRUZIO	C.DA FABIANO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
F.C. MONTALTO UFFUGO	FALCHI ROSSI FALCONARA	R	01/03/2025 15:00	21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE
A.S.D. REAL MALVITO 2024	PITBULLS	R	02/03/2025 15:00	239 COMUNALE MALVITO	MALVITO	VIA RAVATA
COLOSIMI CALCIO	CERISANO 96	R	02/03/2025 15:00	368 COMUNALE COLOSIMI	COLOSIMI/MANCHE	CONTRADA MANCHE
PARENTI CALCIO 1978	SANT AGATA CALCIO 1948	R	02/03/2025 15:00	361 COMUNALE "ARIOSTO PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MARCILLERA
SANTANGELO DACRI	SPORTING LA MUCONE	R	02/03/2025 15:00	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRI	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PITBULLS	SINCO BISIGNANO C5	R	01/03/2025 15:00	626 SPORTING CLUB LE QUERCE C/5	RENDE	CONTRADA SANTO STEFANO
SPORTING CASALI DEL MANCO	GRUPPO SPORTIVO CETRARO	R	01/03/2025 15:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
VIENNA DA FUSCALDO ASD	POLISPO CASSANO ALL IONIO	R	01/03/2025 15:30	921 CAMPO "LE FAVRETTE" C/5	FUSCALDO	CONTRADA FERRARI
TIKI TAKA	MARANO PRINCIPATO FUTSAL	R	05/03/2025 20:00	918 CENTRO SPORTIVO TIKI TAKA C/5	CASTROVILLARI	VIA G. GALTIERI

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - R			
CEEP VILLAGGIO EUROPA	- ROGLIANO 1948	0 - 9	
CONFLENTI	- CITTA DI APRIGLIANO	0 - 1	
LONGOBARDI CALCIO	- BELVEDERE CALCIO	0 - 2	
MAC 3	- KOMUNICANDO IKST	3 - 3	
(1) NUOVA GRISOLIA CALCIO	- BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	6 - 1	
(1) SAN MICHELE DONNICI	- FIUMEFREDDO CALCIO 1987	2 - 4	

(1) - disputata il 22/02/2025



CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - R		
CERISANO 96	- SANTANGELO DACRI	0 - 2
FALCHI ROSSI FALCONARA	- PARENTI CALCIO 1978	2 - 0
PITBULLS	- COLOSIMI CALCIO	0 - 5
SANT AGATA CALCIO 1948	- TORANOSARTANO	2 - 4
(1) SPORTING LA MUCCONE	- F.C. MONTALTO UFFUGO	0 - 2

(1) - disputata il 22/02/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
GRUPPO SPORTIVO CETRARO	- TIKI TAKA	1 - 4
MARANO PRINCIPATO FUTSAL	- VIENNA DA FUSCALDO ASD	2 - 2
POLISPO CASSANO ALL IONIO	- PITBULLS	2 - 2
SINCO BISIGNANO C5	- SPORTING CASALI DEL MANCO	2 - 3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 16/ 2/2025

gara del 16/ 2/2025 FIUMEFREDDO CALCIO 1987 - NUOVA GRISOLIA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

VISTI il preannuncio ed il ricorso depositato da parte della ASD Fiumefreddo Calcio – A.S.D. Nuova Grisolia;

VISTA la delibera del G.S.T. con la quale veniva fissata la pronuncia alla data del 26 febbraio 2025 e verificata la rituale comunicazione effettuata nei confronti delle società interessate;

CONSIDERATO che non sono pervenute memorie e/o documenti nel termine consentito dall'art. 67 c. 7 del C.G.S.;

LETTI gli atti della gara del 16/02/2025;

Osserva

la società ASD Fiumefreddo Calcio proponeva ricorso avverso la gara in epigrafe, denunciando che, al "73' minuto" a seguito di un "parapiglia" tra alcuni giocatori in campo, venivano espulsi tanto un giocatore della squadra ospitante che ospitata. Tuttavia, tra gli stessi continuava un "battibecco" nei pressi dello spogliatoio, ma venivano prontamente divisi. Afferma ancora, la società ricorrente, che tanto i componenti del Grisolia abbandonavano il terreno di giuoco; mentre tutti i calciatori del Fiumefreddo rimanevano in campo accanto al Dirigente, il quale "dopo qualche istante si consultava con commissario di campo presente della sez. di Vibo Valentia e decretava la partita sospesa". Chiede, quindi, la ASD Fiumefreddo di: omologare il risultato al momento della sospensione; in alternativa la vittoria "a tavolino" per 3 – 0 "per abbandono di campo da parte della squadra ospite". Produceva a sostegno del ricorso un "video amatoriale".

Proponeva ricorso anche la società ASD Nuova Grisolia, chiedendo la perdita della gara a carico della ASD Fiumefreddo Calcio per essersi resa responsabile dell'aggressione subita di un proprio tesserato sia in campo che nei pressi dello spogliatoio. Produceva a sostegno del ricorso la foto del calciatore ed il referto medico.

I ricorsi devono essere respinti.



In merito ai fatti contestati, giova ricordare che, ai sensi degli artt. 65 e 66 del C.G.S., il Giudice Sportivo giudica, d'ufficio o su ricorso del soggetto interessato, in ordine "ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale"; così come in ordine "alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica".

In ordine alla prova offerta dalla ricorrente Fiumefreddo, depositata a sostegno della propria tesi, si osserva che il "video amatoriale", non può essere utilizzato ai fini della decisione. Infatti, è pur vero che la ricorrente, in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre, può allegare video e fotogrammi, ma questi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 62 del C.G.S. devono offrire piena garanzia tecnica e documentale. Il video depositato dalla ricorrente non possiede le caratteristiche appena descritte, in quanto anonimo, amatoriale e privo di certezza della provenienza.

Di contro le circostanze di prova contraria emergono sia dal rapporto tanto del Direttore di gara che del Commissario di Campo, i quali – per come noto - fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare (art. 61 C.G.S.). Entrambi affermano che, alla rissa hanno partecipato entrambe le squadre (anche nei pressi degli spogliatoi) e che sia i componenti della società Grisolia che quelli del Fiumefreddo abbandonavano il terreno di gioco. Con ciò dimostrando anche l'infondatezza del ricorso presentato dalla società Grisolia.

Ad ogni modo, qualora sussistano circostanze che non consentono il ripristino delle condizioni di normalità, è l'arbitro che decide se proseguire la gara o meno e nel caso in esame l'arbitro ha esattamente indicato nel referto di gara che: i) la stessa è stata sospesa perché i componenti di entrambe le squadre prendevano parte ad una rissa generale; ii) la rissa veniva sedata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine (rapp. C. di C.); iii) non vi erano i presupposti per proseguirla, anche su indicazione dei Carabinieri stessi.

Pertanto, è pacifico che i fatti violenti, determinanti ai fini della sospensione della gara, sono riconducibili ad entrambe le squadre (art. 10 commi 1 e 3 C.G.S.).

P.Q.M.

- 1) respinge i ricorsi e dispone l'incameramento del contributo versato delle società ASD Fiumefreddo Calcio e A.S.D. Nuova Grisolia;
- 2) infliggere alle società Fiumefreddo Calcio e A.S.D. Nuova Grisolia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 3 del C.G.S.;
- 3) infligge alle società Fiumefreddo Calcio e A.S.D. Nuova Grisolia la sanzione dell'ammenda di euro 60,00 per avere propri calciatori dato luogo ad una rissa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 SAN MICHELE DONNICI

per lancio di sputi nei confronti dell'arbitro da parte della propria tifoseria.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MEDAGLIA ORLANDO

(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2025

VENNERI LUIGI

(SAN MICHELE DONNICI)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e del commissario di campo.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANCUSO RAFFAELE (SAN MICHELE DONNICI)

per aver stratonato il braccio dell'arbitro dopo l'espulsione senza conseguenze.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VENNERI FRANCESCO (SAN MICHELE DONNICI)

per aver proferito frasi offensive a fine gara nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIERRI CHRISTIAN (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SORRENTINO GENIALE (SAN MICHELE DONNICI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LA ROSA DOMENICO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SPINA EMANUELE (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

AMMONIZIONE (III INFR)

SANSOSTRI PAOLO (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)
RIENTE GIOVANNI (NUOVA GRISOLIA CALCIO)

PAGANO MARCELLO (NUOVA GRISOLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SACCO PIERO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SPINA FRANCESCO MARIA (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

DE MARCO CARLO (SAN MICHELE DONNICI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OSSO ALESSIO (LONGOBARDI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARTOLOTTA PASQUALE (CONFLENTI)

AMATO LUIGI (LONGOBARDI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALERMO FRANCESCO (BELVEDERE CALCIO)
TALARICO SIMONE (MAC 3)

LORELLI ALESSANDRO (LONGOBARDI CALCIO)
VIZZA TOMMASO (ROGLIANO 1948)



AMMONIZIONE (III INFR)

GAGLIARDI ANTONIO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

VILLELLA ANDREA (CONFLENTI)

AMMONIZIONE (II INFR)

EL MADI OMAR (MAC 3)

GALLO MICHELE (MAC 3)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARLIA DANILO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

CARACCILO MARCO PIO (CITTA DI APRIGLIANO)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 10/11/2024

gara del 10/11/2024 PITBULLS - SANTANGELO DACRI

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letti gli atti ufficiali della gara ed il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello pubblicata con C.U. n. 23 del 20.02.2025 con il quale veniva disposta la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'adozione di ulteriori sanzioni nei confronti del calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984), del dirigente accompagnatore e della società, provvede per come in motivazione.

Dall'esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale è emerso come, effettivamente, alla gara del 10/11/2024 PITBULLS - SANTANGELO DACRI abbia preso parte il calciatore Andrea Bruno (nato il 16.12.1984).

Il predetto calciatore, tesserato con la società ASD Pitbulls, con C.U. n. 22 del 10.01.2019, era già stato colpito dalla sanzione della squalifica di anni 5 con preclusione. Lo stesso non risulta che abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di grazia previsti dagli artt. 42 e 43 del C.G.S., così da non poter prendere parte alla gara; tant'è che la stessa società – responsabile per aver fatto prendere parte alla gara il calciatore che non ne aveva titolo - era già stata sanzionata e per i medesimi fatti, da questo G.S. nella precedente stagione sportiva (C.U. n. 28 del 21.03.2024). Non si applica la recidiva di cui all'art. 18 C.G.S. per insussistenza dei presupposti.

P.Q.M.

Il G.S.T. delibera di

- 1) comminare alla società Pitbulls A.S.D. l'ammenda di € 100;
- 2) di squalificare il calciatore ANDREA BRUNO fino al 28/02/2027 per i fatti di cui in narrativa.
- 3) inibire il Dirigente accompagnatore Greco Costantino, fino al 30/03/2025 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetti non avente titolo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 TORANOSARTANO

Per aver propri sostenitori proferito frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VITALE ELMIRO (TORANOSARTANO)

Perchè espulso per somma di ammonizioni, a fine gara proferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara.,



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CUCONATO NATALE (CERISANO 96)

sanzione irrogata in qualità di capitano ai sensi dell'art. 5 c. 2 C.G.S. perché dopo aver accerchiato l'arbitro per proteste, un calciatore non identificato, sgambettava senza conseguenze il direttore di gara. La sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

JOOF BABOUCARR (SANT AGATA CALCIO 1948)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARTUCCI MATTIA (TORANOSARTANO)

IANTORNO GAETANO (TORANOSARTANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GRECO GIUSEPPE (PITBULLS)

AMMONIZIONE (III INFR)

MIRABELLI GUERINO (COLOSIMI CALCIO)

CHIAPPETTA GIUSEPPE (TORANOSARTANO)

LAINO ELIA (SANT AGATA CALCIO 1948)

PUCCI DANILO (TORANOSARTANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RITROVATO CARMELO (COLOSIMI CALCIO)

FRANCEC

PUIA EMILIO (TORANOSARTANO)

NOCITO RICCARDO (SANT AGATA CALCIO 1948)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANTELLI ANTONIO (CERISANO 96)

SCHIUMERINI MIRKO (PITBULLS)

GALLO PASQUALE (SANTANGELO DACRI)

LENTA LORIS (TORANOSARTANO)

PIETRUCCI FRANCESCO (PITBULLS)

VICENTINI SCHMOHL FELIPE (SANT AGATA CALCIO 1948)

TRIPOLI EUGENIO (SANTANGELO DACRI)

LENTA LUCA (TORANOSARTANO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

GRECO FRANCESCO (MARANO PRINCIPATO FUTSAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUNTA LUIGI (MARANO PRINCIPATO FUTSAL)

AMMONIZIONE (III INFR)

D ALESSANDRO VINCENZO (SINCO BISIGNANO C5)

TIUTIU CORNEL

(TIKI TAKA)



AMMONIZIONE (II INFR)

LANZA PIERGIORGIO (GRUPPO SPORTIVO CETRARO)
PAVIGLIANITI UMBERTO (VIENNA DA FUSCALDO ASD)

LEPORINI ARMANDOTANCREDI (GRUPPO SPORTIVO CETRARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DIMIZIO CARLO (PITBULLS)
DI BELLA GIOVAMBATTISTA (POLISPO CASSANO ALL IONIO)
MANGO MANUEL (SINCO BISIGNANO C5)

LO BIANCO ALESSANDRO (PITBULLS)
BISIGNANO ANDREA (SINCO BISIGNANO C5)
MICELI ANDREA (SPORTING CASALI DEL MANCO)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 14/02/2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini